



COMUNE DI CICCIANO

Provincia di Napoli

Sede Legale: C.so Garibaldi n. 3 – 80033 Cicciano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

C O P I A

N. 53 DEL 04.09.2014

OGGETTO: Approvazione Aliquote e Detrazioni TASI – Anno 2014 -

L' anno **duemila quattordici**, il giorno 04 del mese di Settembre alle ore 20,00 presso l'Aula Consiliare, previo avvisi scritti nei modi di legge si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria di 1^ convocazione.

Presiede l'adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Sig. Antonio AMATO .

Risultano all'appello nominale:

Raffaele Arvonio	P	Aniello Pizza	P	
Maria Anna Antonetta De Riggi	P	Antonio Ardolino	P	
Giovanni Corrado	P	Antonio Casoria	P	
Annalisa Casoria	P	Giuseppe Tarantino	P	
Gennaro D'Avanzo	P	Felicia, Lucia Delle Cave	P	
Saveria Vassallo	P	Giovanni Capolongo	P	
Nicola Dell'Anno	P	Aniello Capolongo	P	
Lucia Marotta	P	Lucio Amato	P	
Antonio Amato	P		17	

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Francesca Balletta;

OGGETTO : APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE TASI ANNO 2014.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:

. con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

. che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- TARI (Tributo Ambientale Rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- TASI (Tributo Servizi Indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- IMU (Imposta Municipale Propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013:

669. Presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la Tasi nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della Tasi, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

Considerato, inoltre, che il comma 683 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati a sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 della medesima legge e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa;

Ritenuto opportuno stabilire l'applicazione delle detrazioni, ai sensi del comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, e successive modificazioni, oltre a quanto stabilito dal Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale "IUC",

come segue:

Dall'imposta TASI dovuta **per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze**, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare:

- **€ 50,00** per gli immobili la cui rendita catastale non è superiore a € 800,00 ad eccezione per le categorie A/1, A/8 e A/9 **rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, e degli immobili IACP esclusi da tale detrazione.**

Considerato che:

- Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore o il detentore e/o occupante e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

- Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

- Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta, con contratto registrato, a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'esenzione dall'imposta si estende, con le limitazioni previste dal precedente articolo, anche alle pertinenze dell'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario.
- Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;
- Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa;

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Visto l'art. 27, comma 8 della legge 448/2001, il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998 n.360, recante l'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno efficacia dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere

inviare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Tenuto conto che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) e successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica

materia;

VISTO il Decreto Ministeriale 18 luglio 2014, il quale differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al 30.09.2014.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visti i pareri resi a norma dell'art. 49 del Testo Unico sopracitato, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Visto l'art. 134, comma 4, del Testo Unico sopracitato;

D E L I B E R A

1- La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende approvata;

2- di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della Tassa sui servizi indivisibili "TASI" anno 2014 :

- ALIQUOTA 2 (due) per mille abitazione principale e relative pertinenze (ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

- Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore o il detentore e/o occupante e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la

dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

- Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

- Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

- Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta, con contratto registrato, a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, **nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui**. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'esenzione dall'imposta si estende, con le limitazioni previste dal precedente articolo, anche alle pertinenze dell'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario.

- Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;
- Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa;
- **la TASI non è dovuta**, per azzeramento di aliquota, **per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze**, per le quali sarà determinata l'aliquota massima consentita ai fini IMU pari al 6 per mille;
- **ALIQUOTA 1 PER MILLE** ai sensi del comma 676 della legge n. 147 del 27.12.2013, **per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze, e per le aree fabbricabili**;

3- di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, e che per l'anno 2014 l'aliquota massima eccede il 2,5 per mille per un ammontare non superiore allo 0,80 per mille, finanziando detrazioni relativamente all'abitazione principale;

4- di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, e che l'occupante versa la Tasi nella misura del 20 per cento dell'ammontare complessivo del tributo ad eccezione degli immobili del rione IACP relativamente al quale paga l'imposta il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

5- di determinare le detrazioni TASI, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 e sulla base del Regolamento IUC – componente TASI – art. 8, come segue:

Dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare:

- **€ 50,00** per gli immobili la cui rendita catastale non è superiore ad € 800,00 , rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione **ad eccezione degli immobili IACP esclusi da tale detrazione**;

6- Di individuare i servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte, come individuati nell'elenco allegato A alla presente deliberazione;

7- di dare atto che il versamento della TASI deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi e che le scadenze di pagamento del tributo sono quelle stabilite da regolamento.

8- di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e nella modalità previste dalla normativa vigente;

Allegati:

A - Tabella costi servizi indivisibili

Pareri

Allegato A

SERVIZI INDIVISIBILI

<u>Spese illuminazione pubblica</u>	€	377.000,00
<u>Spese manutenzione verde pubblico</u>	€	75.000,00
<u>Spese servizi di polizia locale (escluse spese finanziate con proventi sanzioni codice della strada)</u>	€	238.502,00
<u>Servizio di protezione civile</u>	€	3.000,00
<u>Servizi Cimiteriali</u>	€	60.000,00
<u>Servizio anagrafe e stato civile</u>	€	90.000,00
<hr/>		
Totale	€	843.502,00

Euro 843.502,00 finanziato per Euro 611.025,00 dalla TASI- (72%)

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta così come predisposta dai Servizi Finanziari, sopra riportata, e che qui s'intende trascritta, relaziona l'Assessore Dell'Anno.

Segue il dibattito così come da fonoregistrazione riportata in un successivo verbale.

Dopo ampia discussione il Consigliere Capolongo Giovanni fa la sua dichiarazione di voto contrario con allegata proposta di verifica delle anomalie che si sono riscontrate durante la discussione.

Il Consigliere Amato Lucio Capogruppo di una "Promessa per Cicciano" fa la sua dichiarazione di voto contrario in quanto gli atti a disposizione sono difforni da quelli presentati in Consiglio Comunale.

La Consigliera Vassallo Saveria fa la sua dichiarazione di voto contrario anche per una questione di coerenza in relazione ai consigli comunali precedenti ed in quanto gli atti a disposizione sono difforme da quelli presentati in consiglio comunale.

Il Presidente udite le dichiarazioni di voto, pone ai voti la proposta predisposta dai servizi finanziari e illustrata dall'Assessore Dell'Anno.

Si ha la seguente votazione: n. 11 voti a favore, n. 6 voti contrari (Vassallo Saveria, Giuseppe Tarantino, Felicia, Lucia Delle Cave, Giovanni Capolongo, Aniello Capolongo, Lucio Amato).

Il Presidente propone l'immediata esecutività e si ha la seguente votazione:

n. 11 voti a favore, n. 6 voti contrari (Vassallo Saveria, Giuseppe Tarantino, Felicia, Lucia Delle Cave, Giovanni Capolongo, Aniello Capolongo, Lucio Amato).

Si vota la dichiarazione di voto del "Gruppo Uniti per Cicciano" illustrata dal Consigliere Giovanni Capolongo e si ha la seguente votazione.

n. 6 voti favorevoli (Vassallo Saveria, Giuseppe Tarantino, Felicia, Lucia Delle Cave, Giovanni Capolongo, Aniello Capolongo, Lucio Amato), n. 11 voti contrari (Maggioranza).

Si vota la dichiarazione del Consigliere Lucio Amato del Gruppo "Una Promessa per Cicciano" e si ha la seguente votazione:

n. 6 voti favorevoli (Vassallo Saveria, Giuseppe Tarantino, Felicia, Lucia Delle Cave, Giovanni Capolongo, Aniello Capolongo, Lucio Amato), n. 11 voti contrari (Maggioranza).

- Viste le votazioni di cui sopra ;
- Vista la proposta di delibera così come predisposta dai Servizi Finanziari;
- Vista la votazione sopra riportata e cioè:

n. 11 voti a favore, n. 6 voti contrari (Vassallo Saveria, Giuseppe Tarantino, Felicia, Lucia Delle Cave, Giovanni Capolongo, Aniello Capolongo, Lucio Amato).

D E L I B E R A

1- La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intende riportata e approvata;

2- di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione della Tassa sui servizi indivisibili "TASI" anno 2014 :

- ALIQUOTA 2 (due) per mille abitazione principale e relative pertinenze (ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

- Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore o il detentore e/o occupante e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la

dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

- Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

- Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

- Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta, con contratto registrato, a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, **nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui**. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'esenzione dall'imposta si estende, con le limitazioni previste dal precedente articolo, anche alle pertinenze dell'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario.

- Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;

- Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa;

- **la TASI non è dovuta**, per azzeramento di aliquota, **per le abitazioni principali nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze**, per le quali sarà determinata l'aliquota massima consentita ai fini IMU pari al 6 per mille;

- **ALIQUOTA 1 PER MILLE** ai sensi del comma 676 della legge n. 147 del 27.12.2013, **per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze, e per le aree fabbricabili;**

3- di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, e che per l'anno 2014 l'aliquota massima eccede il 2,5 per mille per un ammontare non superiore allo 0,80 per mille, finanziando detrazioni relativamente all'abitazione principale;

4- di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, e che l'occupante versa la Tasi nella misura del 20 per cento dell'ammontare complessivo del tributo ad eccezione degli immobili del rione IACP relativamente al quale paga l'imposta il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

5- di determinare le detrazioni TASI, ai sensi del comma 677 legge di stabilità 2014 e sulla base del Regolamento IUC – componente TASI – art. 8, come segue:

Dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare:

- **€ 50,00** per gli immobili la cui rendita catastale non è superiore ad € 800,00 , rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione **ad eccezione degli immobili IACP esclusi da tale detrazione;**

6- Di individuare i servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche in quota parte, come individuati nell'elenco allegato A alla presente deliberazione;

7- di dare atto che il versamento della TASI deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi e che le scadenze di pagamento del tributo sono quelle stabilite da regolamento.

8- di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e nella modalità previste dalla normativa vigente;

9- Di inviare il presente atto all'Ufficio Finanziario per i provvedimenti conseguenti e di competenza;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 11 a favore e 6 contrari (Vassallo Saveria, Giuseppe Tarantino, Felicia, Lucia Delle Cave, Giovanni Capolongo, Aniello Capolongo, Lucio Amato).

D E L I B E R A

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

SERVIZI INDIVISIBILI

<u>Spese illuminazione pubblica</u>	€	377.000,00
<u>Spese manutenzione verde pubblico</u>	€	75.000,00
<u>Spese servizi di polizia locale (escluse spese finanziate con proventi sanzioni codice della strada)</u>	€	238.502,00
<u>Servizio di protezione civile</u>	€	3.000,00
<u>Servizi Cimiteriali</u>	€	60.000,00
<u>Servizio anagrafe e stato civile</u>	€	90.000,00
<hr/>		
Totale	€	843.502,00

Euro 843.502,00 finanziato per Euro 611.025,00 dalla TASI- (72%)

Deliberazione di Consiglio Comunale

Assessore/Settore proponente:

OGGETTO: Approvazione Aliquote e Detrazioni TASI – Anno 2014 -

Pareri dei Responsabili dei Settore

Parere regolarità Tecnica:

Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nelle premesse sono stati debitamente esaminati e, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267/2000, esprime:

Parere: FAVOREVOLE/CONTRARIO

Addì _____

*Il Responsabile Settore Finanziario
(Dott.ssa Maria BELLOFATTO)*

Parere Regolarità Contabile – Settore Ragioneria

Si esprime parere FAVOREVOLE/SFAVOREVOLE ai sensi del D.lgs . 267/2000

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Dott.ssa Maria BELLOFATTO

Attestazione sulla copertura Finanziaria

- 1) Ai sensi del T.U.E.L. D.Lgs n. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria dell'impegno suindicato

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

**APPROVATO e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to come all'originale**

**Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Francesca BALLETTA**

Per copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Cicciano I i, _____

**Il Responsabile del Settore
(Dr. Lazzaro ALFANO)**

Il sottoscritto Responsabile del Settore AA.GG., visti gli atti d'Ufficio;

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, ai sensi del D.Lgs n, 267/2000;

E' stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ come
prescritto dall'art. 124, comma1, T.U. 267/2000

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ◆ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°)
- ◆ Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°) avvenuta in data _____

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to All'Albo On. Line

Il Responsabile del Settore AA.GG.
F.to (Dott. Lazzaro ALFANO)

Il presente provvedimento viene assegnato per l'esecuzione e/o l'attuazione al competente

SETTORE _____

Dal Municipio, li.....

F.to IL SEGRETARIO GENERALE

Copia della suindicata deliberazione viene in data odierna ricevuta dal/i sottoscritto/i con
onere della procedura attuativa.

F.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE